
Gio 29 Gen, 2026

RENTRI: esclusioni dall'obbligo di iscriversi al Registro di tracciabilità dei rifiuti

Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti – RENTRI è il **sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti**, previsto dall'**art. 188-bis del Decreto Legislativo 152 del 2006**, gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnico-operativo dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

La Legge 199 del 30/12/2025 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2025 ha sostituito il comma 3-bis dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che individua gli operatori obbligati all'iscrizione al RENTRI, come di seguito riportato:

3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in

qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo.

Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale:

a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1;

b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6.

I soggetti a cui si applicano le disposizioni dell'articolo 190, comma 5, sono:

- **gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila,**
- **le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8,**
- **per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti** (già precedentemente esclusi dall'obbligo di iscrizione).

Si evidenzia che gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all'articolo 212, comma 8, rimangono tenuti all'iscrizione solo quando obbligati in qualità di produttori.

I soggetti a cui si applicano le disposizioni dell'articolo 190, comma 6, sono:

- **gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi,**
- **i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati,**
- **i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.**

Gli operatori rientranti nelle categorie escluse, laddove già iscritti, dovranno presentare, tramite l'area operatori del portale RENTRI, una pratica di cancellazione. In assenza di cancellazione verranno ritenuti operatori iscritti al RENTRI in modalità volontaria.

Si ricorda infine che i produttori iniziali di rifiuti non iscritti al RENTRI sono tenuti a registrarsi all'area riservata "Produttori di rifiuti non iscritti" per produrre, vidimare e gestire il FIR in formato cartaceo conforme al nuovo modello **a decorrere dal 13 febbraio 2025**.

Maggiori informazioni

</servizi/ambiente-mud-vidimazione-registri-rifiuti-rentri/rentri-registro-elett...>

Stampa in PDF

[PDF](#)

Ultima modifica

Mar 10 Feb, 2026

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Average: 4 (2 votes)

Rate